

Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)
(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza 2 del 20 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 32a Lavoratori con compiti legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Alle aziende che occupano lavoratori incaricati di svolgere compiti legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché il lavoro notturno e il lavoro domenicale sia necessario per i lavori a un'infrastruttura informatica o di rete la cui interruzione durante le ore di servizio comprometterebbe la continuità dell'esercizio. Sono tali i lavori volti a:

- a. eliminare perturbazioni a un'infrastruttura informatica o di rete;
- b. garantire la manutenzione di un'infrastruttura informatica o di rete che nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere di giorno e durante i giorni feriali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 822.112